

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione vigilanza delle assicurazioni
Sezione assicurazione infortunio
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna

cristoforo.motta@bag.admin.ch

Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF): apertura dell'indagine conoscitiva

Gentili signore, egregi signori,

il Consiglio di Stato del Cantone Ticino dà seguito alla vostra richiesta di presa di posizione nell'ambito della citata consultazione e vi trasmette la risposta, come richiesto, anche in formato elettronico all'indirizzo e-mail indicato.

Le novità e le modifiche proposte a livello di ordinanza intendono migliorare e semplificare l'applicazione del diritto in materia di assicurazione contro gli infortuni in alcuni suoi punti. Ciò premesso, esponiamo qui appresso le nostre osservazioni.

In merito alla riduzione della rendita di invalidità corrisposta durante l'età di pensionamento, rileviamo che questa misura potrà avere un'incidenza sul diritto alle prestazioni complementari (PC), ritenuto che tutte le rendite, quindi anche quelle ex LAINF, costituiscono reddito da considerare come entrata nel calcolo delle stesse. Quindi se si riduce l'importo della rendita di invalidità aumenterà la propensione ad accedere al diritto alle PC rispettivamente il relativo importo, per chi già ne beneficia.

La revisione qui di interesse prevede di integrare nell'OAINF le disposizioni dell'attuale Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati, che verrà quindi abrogata. Questa modifica non apporta cambiamenti di rilievo, ma permette di avere una migliore ed efficace sistematica dell'ordinamento legislativo in oggetto.

La modifica relativa all'art. 22 cpv. 4 terzo periodo OAINF è una precisazione da vedersi in maniera positiva quale segnale di avvicinamento alla realtà lavorativa degli assicurati.

Altrettanto positiva la fissazione in un'ordinanza delle tariffe e delle remunerazioni per le prestazioni in caso di trattamenti medicali dell'assicurazione contro gli infortuni come pure l'armonizzazione con le tariffe previste nell'assicurazione malattie, laddove ciò è stato possibile e ritenuto appropriato.

Per quanto attiene al trattamento in ospedale previsto dall'art. 15 OAINF, sarebbe auspicabile specificare che se l'assicurato, per motivi di ordine medico, viene ricoverato in un ospedale non convenzionato, l'assicurazione infortuni si assume i costi al 100%. In tal senso l'art. 41 cpv. 3bis LAMal si applica per analogia.

In merito al nuovo articolo 70c cpv. 3 OAINF, la disposizione prevede esplicitamente che le remunerazioni delle cure ospedaliere (art. 70c cpv. 1 e 2 OAINF) sono assunte al 100% dagli assicuratori infortuni. Si rileva come una tale regolamentazione andrebbe prevista anche per le cure ambulatoriali, ciò che al momento invece manca (cfr. art. 70b OAINF).

L'art. 70b OAINF dovrebbe quindi esplicitamente stabilire che le prestazioni di cui al suo primo capoverso siano rimborsate al 100% dagli assicuratori infortuni.

Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni e porgiamo i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

P. Beltraminelli

Il Cancelliere:

G. Gianella

- Copia p.c. a:
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
 - Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch)
 - Deputazione ticinese alle camere federali (joerg.debernardi@ti.ch;
nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch)
 - Pubblicazione in Internet